

(N. 2552)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952
(V. Stampato N. 520-175) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, è ratificato con la seguente modificazione.

È aggiunto il seguente art. 12-bis:

« L'assegnazione della sede farmaceutica prevista dall'articolo 12 del presente decreto legislativo può aver luogo in favore delle persone contemplate dall'articolo 8 in sostituzione del loro dante causa, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

« Se la farmacia abbandonata dal titolare era di diritto reale ai termini del n. 1 dell'arti-

colo 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'assegnazione può aver luogo in favore del figlio o di uno dei figli, ancorchè non farmacista, in sostituzione del dante causa, titolare della farmacia di diritto reale, vincitore del concorso, che sia deceduto prima di aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ».

Art. 2.

Per usufruire del beneficio di cui all'articolo 12-bis predetto, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

4 AGOSTO 1947, N. 820.

Norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

Art. 1.

I cittadini italiani, già titolari di farmacie nelle zone di confine, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, i quali abbiano dovuto abbandonare la loro residenza in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche a coloro che dopo l'entrata in vigore del decreto stesso perdano la cittadinanza italiana senza concorso di volontà propria.

Art. 2.

L'autorizzazione è data dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in seguito a concorsi riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Art. 3.

Il concorso è indetto entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il quale determina, sentiti i prefetti, le sedi da conferire in tutto il territorio nazionale ai sensi del precedente articolo 2.

Potranno essere poste a concorso anche le farmacie per le quali i prefetti abbiano già bandito il concorso, ai sensi dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora il concorso stesso sia stato sospeso prima della pubblicazione del presente decreto.

Non potranno essere poste a concorso le farmacie per le quali esistano titoli di preferenza assoluta ai sensi dell'articolo 107 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Il bando del concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110 e 112, primo e secondo comma, del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che, caso per caso, s'ano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 5.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato in copia ai prefetti, alla presidenza della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 6.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente l'indicazione del proprio domicilio, corredata dei documenti atti a comprovare:

1) la cittadinanza italiana, ovvero la circostanza prevista dal secondo comma dell'articolo 1;

2) che il candidato era già titolare di una farmacia con l'indicazione del Comune e della località del Comune nella quale la farmacia era in esercizio, nonché della data in cui il candidato vi conseguì la titolarità e dell'autorità che rilasciò l'autorizzazione;

3) che il candidato ha dovuto abbandonare la propria sede e la farmacia in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra.

Il documento di cui al n. 1) del comma precedente, ove non sia l'originale decreto di autorizzazione all'esercizio della farmacia o copia autentica di esso, dovrà consistere in un certificato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri o da quello dell'Africa Italiana. Il documento di cui al n. 2) dovrà consistere in un'attestazione rilasciata da una delle predette Amministrazioni.

Qualora le Amministrazioni indicate dal comma precedente non siano in grado di rilasciare i certificati e le attestazioni su cenati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Devono inoltre essere presentati:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;

b) un certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia, e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Allegata alla domanda il candidato deve presentare una dichiarazione sottoscritta in carta da bollo, nella quale devono essere indicate tutte le sedi messe a concorso secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 7.

Nel caso in cui più persone fossero contitolari di una stessa farmacia, la domanda deve essere prodotta da uno solo dei contitolari designato dagli altri con atto notarile. In caso di disaccordo, la domanda è prodotta dal contitolare che ha maggiore anzianità di esercizio professionale.

Agli effetti della graduatoria non sono valutati i titoli degli altri contitolari.

Art. 8.

Il figlio o in mancanza di figli, il coniuge, che per la morte del titolare di una delle farmacie previste dall'articolo 1 avrebbero potuto usufruire della disposizione dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie, possono partecipare al concorso previsto dal presente decreto utilizzando i titoli del precedente titolare.

Parimenti se la farmacia del titolare premorto era ancora trasferibile, può essere ammesso al concorso il figlio, anche se non farmacista, purchè avviato agli studi farmaceutici o almeno all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. In tal caso l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica concede al vincitore del concorso l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 369 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e composta da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, che la presiede, da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, da un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, da un farmacista designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e da un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore all'8°, dell'Amministrazione civile

dell'interno, distaccato presso l'Alto Commissariato, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 10.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli precedenti o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso, è disposta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 11.

La Commissione forma la graduatoria dei concorrenti tenendo presente:

a) l'importanza della sede in cui si trovava la farmacia;

b) l'anzianità della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia;

c) l'anzianità di esercizio professionale.

Saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

L'assegnazione delle farmacie è fatta in base alla graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa non viene assegnata ad alcun altro concorrente.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'Alto

Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto e non possono più presentarsi ad altro eventuale concorso bandito a termini del presente decreto.

È tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate, con dichiarazione con firma autenticata, che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai titolari di farmacie andate distrutte in seguito ad eventi bellici e non ancora riattivate.

In tal caso, in luogo dei documenti prescritti dall'articolo 6, devono essere esibiti un certificato atto a comprovare che il candidato è titolare della farmacia andata distrutta, ed un'attestazione del prefetto dalla quale risulti che la distruzione è dovuta ad eventi bellici e che la farmacia non è ancora stata riattivata.

I vincitori del concorso decadono di diritto dalla precedente autorizzazione, all'atto dell'assegnazione di una nuova sede a seguito del concorso, ancorchè rinuncino alla sede assegnata, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 13.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.